

Decorrono dal 6 luglio 2011 i 90 giorni per chiudere le partite IVA inattive

Fino a primi di ottobre, sanzioni ridotte a 129 euro per chi ha cessato l'attività senza presentare la richiesta di chiusura della partita IVA

Con comunicato stampa dell'11 luglio 2011, l'Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità operative da seguire per chiudere, con sanzioni ridotte e in maniera semplificata, le partite IVA inattive.

La disposizione, introdotta dall'articolo 23, comma 23 del decreto legge n. 98/2011, prevede che "I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente".

Pertanto, **i titolari di partita IVA che hanno cessato l'attività e che entro i termini previsti dall'articolo 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (entro 30 giorni) non abbiano presentato il modello AA7 ovvero AA9**, hanno 90 giorni di tempo, a decorrere da 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 98/2011), **per chiudere la propria posizione, pagando una sanzione ridotta di 129 euro** (ovvero il 25% della sanzione minima dovuta di cui al predetto articolo 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997).

La chiusura della partita IVA è effettuata mediante il modello F24, utilizzando il **codice tributo 8110** denominato "Sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività di cui all'art. 35, c. 3, del D.P.R. n. 633/1972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c. 23, D.L. n. 98/2011", istituito con la **risoluzione n. 72/E dell'11 luglio 2011**.

La suddetta risoluzione, inoltre precisa che, in sede di compilazione del modello di versamento vanno indicati:

- nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
 - nella sezione "ERARIO ED ALTRO"
1. il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "R";
 2. il campo "elementi identificativi" è valorizzato con la Partita IVA da cessare;
 3. il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
 4. il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di cessazione dell'attività in formato AAAA.

RIPRODUZIONE VIETATA

Confartigianato Servizi Como Srl Unipersonale

L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, esprime l'opinione di Confartigianato Servizi Como e, pertanto, non impegna alcuna responsabilità

NEWS – 12 Luglio 2011

Si ricorda che per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omissso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l'opportunità concessa dal decreto legge n. 98/2011, **l'Agenzia, in base alle nuove disposizioni, inserite dal comma 22 del medesimo articolo 23, può procedere, a determinate condizioni, alla chiusura d'ufficio della partita IVA, irrogando nel contempo una sanzione fino ad un massimo di 2.065 euro.**

RIPRODUZIONE VIETATA

Confartigianato Servizi Como Srl Unipersonale

L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, esprime l'opinione di Confartigianato Servizi Como e, pertanto, non Impegna alcuna responsabilità